

**Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto -  
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22561 del 07/11/2016**

Giudizio di cassazione - Omesso esame della memoria ex art. 380 bis c.p.c. - Riconducibilità ad errore di fatto revocatorio - Esclusione - Limiti.

In tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22561 del 07/11/2016